

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
SEZ. SECONDA BIS

RICORSO R.G. N. 13938/2019
UDIENZA PUBBLICA DEL 12 GENNAIO 2021

Memoria difensiva

per i Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Allerona, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avvocati Michele Greco e Michele Lioi

INDICE SOMMARIO

Premessa

- 1. Sui terremoti del 4.12.2020 indotti dall'impianto geotermico di Vendenheim*
- 2. Sullo sciame sismico del maggio 2020, sulla voragine apertasi nell'area nei mesi di settembre e ottobre 2020 e sulle relazioni Borgia - Mastrolorenzo*
- 3. Sulla sopravvenuta inefficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale e sui falliti tentativi di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute*
- 4. Ancora sulle eccezioni d'incompetenza e d'inammissibilità per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere*

Premessa

Per motivi di economia redazionale si eviterà di riproporre le articolate argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti (ai quali si rinvia), così come le circostanziate controdeduzioni rispetto alle molteplici eccezioni di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità dei ricorsi sollevate da ITW&LKW, alle quali è stata dedicata quasi integralmente la memoria dell'8 ottobre 2020 depositata in vista della camera di consiglio del 14 ottobre, alla quale parimenti si rinvia.

In questa sede si ritiene più opportuno e utile, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, rappresentare all'Ecc.mo Collegio una serie di relevantissime circostanze sopravvenute, l'ultima delle quali si è verificata pochi giorni fa.

1. Sui terremoti del 4.12.2020 indotti dall'impianto geotermico di Vendenheim

Il 4 dicembre 2020, a circa dieci chilometri da Strasburgo, si sono verificati due terremoti, rispettivamente di 3,5 e 2,6 gradi della scala Richter, provocati da un impianto geotermico binario in corso di realizzazione nel Comune di Vendenheim.

Che si sia trattato di terremoti indotti dall'attività dell'impianto - ancora non entrato in esercizio ma da mesi sottoposto a prove di funzionamento, peraltro con flussi di iniezione molto inferiori rispetto a quelli previsti nel caso del progetto pilota Castel Giorgio proposto da ITW-LKW - non solo è stato affermato dalla Rete nazionale di sorveglianza sismica francese (*Rénas*), che nei rapporti ufficiali pubblicati sul proprio sito web (all. 7 e 8 depositati il 7 dicembre 2020) ha classificato i sismi come “*eventi indotti?*”, ma è stato riconosciuto anche dalla società che gestisce l'impianto (*Geoven*, del gruppo *Fonroche*), la quale ha immediatamente sospeso ogni attività (anche perché l'impianto nei mesi scorsi aveva già provocato numerosi terremoti, generando un forte allarme nella popolazione, ma mai di una simile intensità).

I terremoti, cui hanno dato ampio risalto i più importanti giornali francesi e alcune testate internazionali (documenti 1-5, depositati il 7 dicembre 2020), hanno causato danni agli immobili dell'intera area e hanno gettato la popolazione nel panico, tanto che la Prefettura di *Bas-Rhin* (che nel 2016 aveva autorizzato la realizzazione

dell'impianto, nonostante le opposizioni dei Comuni), facendo espressamente appello al principio di precauzione, ha dapprima imposto - il 7 dicembre 2020 - l'immediata sospensione dell'attività dell'impianto poiché il progetto “*non offre le più essenziali garanzie di sicurezza*” (documento 1 allegato alla presente memoria: comunicato stampa della Prefettura del 7 dicembre 2020), fino ad arrivare poi il 9 dicembre u.s. a sospendere tutte le attività geotermiche di Fonroche nell'area (documento 2 allegato alla presente memoria: articoli di stampa del 7-8-9 dicembre 2020. Si insiste fin d'ora per l'ammissione di tutti i documenti riguardanti i terremoti del 4 dicembre 2020, trattandosi di fatti venuti ad esistenza successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 73 co. 1 cpa).

I terremoti dei giorni scorsi smentiscono una volta per tutte l'argomento da sempre utilizzato da ITW&LKW per minimizzare le conseguenze della sismicità indotta provocata dagli impianti geotermici binari, e cioè che i sismi generati non superano mai 1-1,5 gradi della scala Richter e non sarebbero quindi avvertibili dalla popolazione.

Quello verificatosi in Francia è solo l'ultimo di una serie di terremoti indotti da impianti geotermici in ogni parte del mondo: tra i tanti v. Corea del Sud, impianto di Pohang, terremoto del 2007 di 5,5 gradi della scala Richter, con 1700 sfollati e danni per oltre 300 milioni di dollari (all. 2 depositato il 2 dicembre 2020: articolo rivista Science); Svizzera, progetti di Basilea e St. Gallen, entrambi definitivamente abbandonati dopo l'induzione di terremoti di 3,5 gradi della scala Richter; Cornovaglia, ottobre 2020, altro impianto messo in stato di accusa dall'intera regione e sospeso a seguito di decine di terremoti indotti.

L'evento del 4 dicembre 2020 è particolarmente rilevante, per quanto qui interessa, dal momento che l'impianto francese utilizza una tecnologia a ciclo binario identica a quella del progetto pilota proposto da ITW&LKW: il fluido geotermico ad alta temperatura viene estratto da profondità molto elevate tramite pozzi di produzione e poi reimpresso, dopo averlo utilizzato per produrre energia, nel sottosuolo attraverso pozzi di reiniezione.

Anche dal punto di vista procedimentale – amministrativo, la storia dell’impianto francese è sostanzialmente identica a quella del progetto che ci impegna: Fonroche ha infatti depositato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’opera nel 2013 e, dopo un travagliatissimo iter disseminato di approfondimenti dai risultati contraddittori, è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, nonostante l’opposizione dei Comuni e delle autorità regionali e la richiesta di indagini integrative da parte di una commissione di esperti, che non sono state mai concesse.

Dopo che nel 2019 i pozzi sono stati realizzati e messi in funzione a scopo di prova, hanno iniziato a verificarsi decine e decine di terremoti che sono stati tutti classificati come indotti dal BCSF (*Bureau Central Sismologique Français*, l’omologo del nostro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), nonostante il gestore avesse negato ogni responsabilità.

A questo punto è intervenuta la Prefettura, che dapprima ha disposto una serie di verifiche, fino a che non si è verificato il forte sisma del 4 dicembre che ha definitivamente scatenato la ribellione dell’intera regione e la presa di posizione da parte della Prefettura medesima, la quale ha disposto non solo la sospensione dell’attività dell’impianto ma di ogni futuro progetto geotermico fondato sulla tecnologia binaria (sulla quale la regione del Basso Reno negli anni scorsi aveva indirizzato le proprie scelte energetiche), fino a che non saranno rilasciati i risultati dell’indagine di una commissione internazionale di esperti che dovrà essere nominata (*cf.* all. 1 e 2 alla presente memoria).

2. Sullo sciame sismico 2020, sulla voragine apertasi nell’area nei mesi di settembre e ottobre 2020 e sulle relazioni Borgia - Mastrolorenzo

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono state sollevate circostanziate e documentate contestazioni a proposito della mancata valutazione del rischio sismico collegato alla realizzazione dell’impianto da parte della CTVIA del MATTM, chiamata a rendere un parere nel corso del procedimento svoltosi di fronte al Dipartimento di coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio – DICA che ha portato

poi alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 impugnata.

Detto rischio, particolarmente elevato considerati anche i terremoti avvenuti nell'area, tra cui quello del 2016, è stato liquidato (senza alcun approfondimento istruttorio) nei pareri del 31 maggio e 5 luglio 2019 (parimenti impugnati) con la sorprendente affermazione secondo cui il territorio di Castel Giorgio sarebbe caratterizzato da una *“relativa tranquillità sismica”*, dimostrando così la CTVIA non solo di non avere alcuna conoscenza dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dall'area di Castel Giorgio, dal punto di vista sismico, ma anche di non aver tenuto nella minima considerazione le numerose relazioni peritali di altissimo profilo depositate dai Comuni durante l'istruttoria DICA (e poi allegate al ricorso).

Grazie anche ad una serie di relazioni tecniche, tra cui quella del Dr. Giuseppe Mastrolorenzo (vulcanologo, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV; *cf.* all. 17 bis doc. 4 e all. 23 ricorso introduttivo), nel presente giudizio è stato possibile dimostrare come la zona sia tutto fuorché in una condizione di *“tranquillità sismica”*, come sorprendentemente affermato dalla CTVIA negli atti impugnati, considerato che:


- l'area nella quale si vorrebbe realizzare l'impianto pilota Castel Giorgio si caratterizza per avere tutti gli indici di innesco individuati dal rapporto ICHESE e richiamati dalla CTVIA nei giudizi negativi di compatibilità ambientale resi sui progetti pilota Serrara Fontana (Isola di Ischia) e Scarfoglio (Pozzuoli – Campi Flegrei), *i.e.* stress termici, stress di volume e carico tettonico preesistente;
- nel sisma del 2016 - in cui si è registrata una scossa di magnitudo 4,1 - l'epicentro del terremoto è stato individuato proprio nell'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto pilota Castel Giorgio e, in particolare, nella zona dei pozzi di reiniezione;
- *“nell'area immediatamente a nord del lago di Bolsena sono presenti strutture tettoniche, sismo-genetiche, capaci di generare eventi con magnitudo prossima al sesto grado Richter”* (*cf.* all. 17 bis doc. 4 e all. 23 ricorso introduttivo);

- “è evidente come nei primi anni di esercizio potrebbe manifestarsi sismicità indotta con magnitudo anche superiore al quarto grado Richter con ipocentri relativamente superficiali” (*ib.*);
- “*faglie cariche*” in condizioni prossime allo scorrimento possono essere innescate da eventi sismici di minore entità (innesco dinamico) indotti in strutture più superficiali e prossime agli impianti di estrazione e reiniezione di fluidi, dove si possono raggiungere i massimi valori di stress meccanici e termo-fluidodinamici. In altre parole, “*eventi sismici indotti nel sistema geotermico potrebbero costituire un innesco per faglie più profonde in condizioni pre-critiche o critiche*” (*ib.*), generando così terremoti di potenza distruttiva elevatissima che si sarebbero comunque verificati in un futuro prossimo o anche remoto, ma che l’attività geotermica ha innescato *qui e ora* (*cf.* all. 23).

A conferma di tutto quanto precede, nel periodo maggio-agosto 2020 l’area in cui dovrebbe sorgere l’impianto è stata teatro di un nuovo ed imponente sciame sismico (la cui denominazione ipocentrale è stata proprio “*S. Lorenzo Nuovo – Castel Giorgio – Grotte di Castro*”), caratterizzato da una sequenza di oltre 80 scosse molte delle quali di magnitudo 2-2,5 e di profondità tra 15,6 e 10 km (*cf.* documento 5 allegato al ricorso per motivi aggiunti: dati tratti dal sito INGV).

La sequenza, oltre a confermare che le faglie sono “*cariche*” (esattamente al contrario di quanto affermato dalla CTVA negli atti impugnati con il ricorso introduttivo), preoccupa particolarmente essendo la profondità ipocentrale dei sismi anche di 15 km ed essendo l’epicentro, ancora più che nel 2016, perfettamente coincidente con l’area d’impianto e con i pozzi di produzione/reiniezione.

La circostanza è dimostrata graficamente nella seguente immagine (*cf.* doc. 1 depositato il 2 dicembre 2020), in cui si può vedere come gli epicentri dei terremoti (estratti dalle mappe pubblicate sul sito dell’INGV di cui al documento 5 allegato al ricorso per motivi aggiunti) siano perfettamente corrispondenti (in alcuni casi addirittura sovrapposti) ai punti di localizzazione dei pozzi di produzione e di reiniezione, oltre che dell’impianto ORC.



Letta alla luce di quanto accaduto in Francia nei giorni scorsi, l'immagine che precede si commenta da sola.

A seguito dello sciami sismico del maggio-agosto 2020, il Dr. Mastrolorenzo, con una nota inviata a mezzo PEC all'INGV e al Comune di Castel Giorgio, ha denunciato le condizioni di rischio confermate dalla nuova sequenza nei seguenti termini perentori: *“Il rischio sismico dell'area confermato da eventi storici distruttivi, si è riproposto anche recentemente in sequenze sismiche registrate nel 2016 con epicentri nel comune di Castel Giorgio e negli scorsi mesi di aprile e maggio con numerose decine di scosse localizzate tra i comuni di S. Lorenzo Nuovo, Bolsena e Castel Giorgio. Questo a testimonianza di **un'elevata attività di faglie a diversa profondità proprio in una delle aree oggetto di progetti di sfruttamento dell'energia geotermica**, peraltro caratterizzata da una documentata disomogeneità del sistema idrotermale e da eventi esplosivi in occasione di trivellazioni e test di produzione. **Inconfutabili elementi di criticità sono costituiti dall'evidenza di faglie attive, note solo in parte, prossime alla soglia di scorrimento, come documentato dalle recenti sequenze sismiche**”* (cfr. all. 6 al ricorso per motivi aggiunti).

Ad ulteriore conferma di quanto precede, si consideri che il Dr. Alessandro Amato, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, già direttore del Centro Nazionale Terremoti e membro della Commissione Grandi Rischi, ha confermato pubblicamente che la zona è sicuramente “attiva”, ha una “*geologia particolare*” ed è caratterizzata da molti insediamenti “*con una vulnerabilità piuttosto elevata*”; quanto alla sismicità indotta e innescata dagli impianti geotermici, molto onestamente il Dr. Amato riferisce che nessuno può dire “*se tali interventi portanno causare un terremoto oppure siano sicuri al 100%*”, affermazione, questa, che desta non poche preoccupazioni considerato che proviene da uno dei maggiori esperti in materia (*cf.* doc. 7 ricorso per motivi aggiunti).

Ulteriori eventi recentemente avvenuti, meritano di essere parimenti considerati.

Nel mese di ottobre 2020, a poche decine di metri dall'area d'impianto (proprio a margine del terreno che dovrebbe ospitare il pozzo CG2), si è aperta una voragine profonda circa 13 metri che, secondo quanto riferito dal Prof. Andrea Borgia (geologo della *European Development Research Agency – EDRA*) a seguito di un'indagine sul campo, considerata anche la presenza di altre voragini lungo determinati allineamenti meglio descritti nella relazione tecnica a sua firma (*cf.* documento 3 depositato il 2 dicembre 2020), è indicativa di un sistema di fratture che “*continuando gli allineamenti del graben di Siena-Radifofani*” si estende “*fino ad intersecare le strutture esistenti a nord della caldera del complesso vulcanico di Bolsena*”, con tutti i rischi geologici che la presenza di tali strutture tettoniche distensive comportano.

Sulla voragine si è pronunciato anche il Dr. Mastrolorenzo con una relazione inviata a mezzo PEC all'INGV e al Comune di Castel Giorgio (documento 8 depositato il 2 dicembre 2020), nella quale l'evento viene associato alle deformazioni del suolo, alle modificazioni delle falde profonde e superficiali e alla dispersione di inquinanti ampiamente documentate nell'area Vulsina, ove si sono verificati anche macrofenomeni studiati da esperti dei cinque continenti, entrando a far parte della letteratura scientifica internazionale in materia.

E' questo il caso dell'esplosione verificatasi nel 1973 in un pozzo geotermico sperimentale di Enel - che, da quel momento, ha infatti abbandonato ogni progetto nell'area e non ha mai sviluppato alcun progetto binario in Italia, pur essendo uno dei leader mondiali del settore geotermico -, a seguito della quale vi è stata una massiccia, persistente e incontrollata emissione di fluido geotermico e di gas in atmosfera (cfr. documento 5 depositato il 2 dicembre 2020).

Nella relazione in parola il Dr. Mastrolorenzo, dopo aver ricordato che le sequenze sismiche del 2016 e del maggio-agosto 2020 provano la presenza di faglie “attive” e “cariche”, nel senso di “*prossime alla soglia di scorrimento*” (come già affermato nella relazione allegata al ricorso per motivi aggiunti già richiamata in narrativa), concorda con il Prof. Borgia sul fatto che la voragine apertasi nei pressi dell'area d'impianto derivi da “*erosione progressiva dal basso e da processi di fratturazione di formazioni vulcaniche e sedimentarie superficiali*”, che può essere “*diretta conseguenza delle recenti sequenze sismiche*” e che testimonia non solo “*l'elevata instabilità dell'intero Graben*” ma anche “*una elevata criticità strutturale ed idrogeologica dell'area, aggravata dall'estrema complessità e discontinuità dei diversi orizzonti stratigrafico-strutturali e dei sistemi geotermici ed idropotabili ad essi associati*” (ib.).

Tale assetto straordinariamente fragile, continua così Mastrolorenzo, “*rende totalmente imprevedibili eventi naturali a breve, medio e lungo termine e maggiormente possibili i possibili effetti indotti da attività di trivellazione, estrazione e reiniezione di fluidi in profondità, che caratterizzano gli impianti pilota con tecnologia binaria*” (ib.), mentre la peculiare instabilità delle formazioni più superficiali, testimoniata dalla voragine in esame (e dalle altre voragini già presenti nell'area), “*introduce ulteriori fattori di pericolosità nelle attività di trivellazione e produzione*” (ib.).

I rilievi del Prof. Borgia e del Dr. Mastrolorenzo dimostrano quanto sia stata macroscopica la carenza di istruttoria ed il travisamento dello stato dei luoghi da parte della CTVIA del MATT - la quale, vale la pena di ricordare ancora una volta, ha ritenuto che l'area sia caratterizzata da una “*relativa tranquillità sismica*” -, non solo per l'autorevolezza degli autori, ma anche in ragione degli studi che i due esperti hanno dedicato, negli ultimi anni, proprio ai rischi di induzione e innesco di terremoti ad

opera di impianti di geotermia profonda, con particolare riferimento ad aree (come quella che ci riguarda, presa come modello di riferimento) caratterizzate dalla presenza di faglie attive e cariche.

Tra i tanti studi sarà sufficiente richiamare, per quanto riguarda il Prof. Borgia, quello (di cui è co-autore) pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale *Geothermics* (R. Schiavone, G. De Natale, A. Borgia, C. Troise, R. Moretti, *Seismogenic potential of withdrawal-reinjection cycles: numerical modelling and implication on induced seismicity*, *Geothermics* n. 85, 2020), nel quale si afferma che il rischio di sismicità indotta “cresce quando l’iniezione avviene in prossimità o all’interno di zone di faglia, come spesso avviene in molti progetti geotermici (Davis e Frohlich, 1993). Ciò non soltanto in ragione delle possibili rotture lungo preesistenti faglie cariche, ma anche perché le faglie rappresentano zone ad alta trasmissione idraulica, così che possono promuovere la migrazione laterale e verticale delle perturbazioni di pressione (Evans et al., 2012)” (*The risk of inducing seismicity (we will use in the remaining of the article the word ‘induced’ to indicate both induced and triggered seismicity) likely increases when injection occurs close or within faults zones, which is often the case of many geothermal projects (Davis and Frohlich, 1993). This is not only because of possible ruptures along pre-existing loaded faults, but also because faults represent highly hydraulic transmissivity zones, so they promote lateral and vertical migration of pressure perturbations (Evans et al., 2012)’*”; cfr. doc. 3 depositato il 2 dicembre 2020).

A proposito dello studio in parola, vale la pena di precisare che - curiosamente - anche ITW&LKW lo ha versato in atti unitamente ad una traduzione autoprodotta, limitata tuttavia ad una serie di frasi estrapolate dal contesto, allo scopo (si può solo ipotizzare, rinviando alle repliche ogni ulteriore commento sul punto) di utilizzarlo a proprio favore nella redigenda memoria in previsione dell’udienza del 12 gennaio 2021.

In particolare, ITW&LKW ha sottolineato con grande enfasi il passaggio dello studio in cui si afferma che raramente i terremoti indotti da impianti geotermici binari superano il quarto grado della scala Richter, dimenticando che il terremoto tra il quarto e il quinto grado verificatosi nel 1957 a Castel Giorgio ha distrutto circa l’80% delle abitazioni (cfr. all. 24 al ricorso introduttivo) mentre quello del 2016, di

magnitudo 4,1, ha causato gravi danni al patrimonio edilizio (*cf.* all. 19, 24 e 24 bis al ricorso introduttivo) e questo per il semplice motivo che gli immobili dell'intera area non sono antisismici.

Se letto attentamente, il passaggio in questione afferma in realtà un dato per nulla rassicurante, e cioè che i terremoti indotti possono superare il quarto grado della scala Richter ciò che, per tutti i paesi dell'area, avrebbe effetti distruttivi.

Quanto al Dr. Mastrolorenzo, sarà sufficiente precisare che anche grazie ai suoi studi sulla sismicità prodotti nell'ambito dei procedimenti di VIA riguardanti i progetti geotermici pilota Scarfoglio e Serrara Fontana (identici al progetto Castel Giorgio proposto da ITW&LKW), già menzionati nel ricorso introduttivo, l'INGV ha creato il gruppo di lavoro "*Perforazioni geotermiche*".

Ebbene, all'esito di uno studio durato 20 mesi, il gruppo di lavoro ha depositato una relazione nella quale ha concluso che l'attività dei progetti pilota avrebbe certamente determinato "*condizioni di incrementata pericolosità*" (*cf.* all. 18 al ricorso per motivi aggiunti), ciò che ha portato per entrambi i progetti la CTVIA a rendere un giudizio negativo di compatibilità ambientale (*cf.* all. 15 e 16 ricorso introduttivo).

I contributi di Borgia e Mastrolorenzo confermano dunque tutto quanto affermato nelle relazioni tecniche già allegate al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti, nelle quali una lunga serie di studiosi hanno dimostrato le caratteristiche di straordinarietà dell'area (oggi messe ancora più in luce delle attività sismiche più recenti), che avrebbero meritato di essere attentamente valutate in sede di istruttoria DICA dalla CTVIA del MATTM (tenuto anche conto dei giudizi negativi di compatibilità resi dalla stessa Commissione sui progetti pilota Scarfoglio e Serrara Fontana testé richiamati), e che sono state invece liquidate sommariamente senza alcun approfondimento istruttorio.

3. Sulla sopravvenuta inefficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale e sui falliti tentativi di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute

Come anticipato nel ricorso per motivi aggiunti, il decreto n. 59 con il quale il MATTM nell'aprile 2015 ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto proposto da ITW&LKW prevedeva espressamente che *“il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata”* (cfr. all. 14 al ricorso per motivi aggiunti).

Considerato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2015, ciò significa che il 21 aprile 2020 il decreto in parola ha perso ogni efficacia, non avendo – a quanto consta – ITW&LKW chiesto ed ottenuto alcuna proroga.

Ora, la previsione di un termine di validità per il giudizio di compatibilità ambientale non è un fatto meramente formale, essendo finalizzata evidentemente ad evitare una eccessiva dilatazione tra il momento in cui è stata effettuata la valutazione dell'impatto di un progetto e la sua effettiva realizzazione.

Come già precisato nel motivo di censura a ciò riferito nel ricorso per motivi aggiunti, non è pertanto ammissibile il rilascio di un permesso di ricerca (decreto MISE-MATTM del 31 marzo 2020 impugnato) che consente la realizzazione di un'opera carica di tali e tante criticità sulla base di un giudizio di compatibilità ambientale effettuato oltre 5 anni prima (in realtà, il parere della CTVIA risale addirittura al 31 ottobre 2014, e quindi oltre 6 anni fa) e non più efficace.

Nel caso di specie, come si è visto, dal 2015 ad oggi si sono peraltro verificate una serie di circostanze (sia per quanto riguarda gli eventi che hanno colpito l'area dal punto di vista sismico che avuto riguardo alle conoscenze *medio tempore* sopravvenute sulla capacità di tali impianti di provocare terremoti) che hanno messo a nudo, su base empirica, l'assoluta erroneità delle conclusioni cui la CTVIA era giunta nel 2014 (erroneità già censurata nel ricorso dei Comuni 8204/2015, al quale si è già chiesta la riunione, in discussione il 12.1.2020 in abbinamento al presente giudizio).

Non solo.

Il decreto di compatibilità ambientale conteneva (contiene) una lunghissima serie di prescrizioni, la maggior parte delle quali - lettera A.1 (punti da *b*) a *q*) e alla lettera A.4 (punto *a*) - la proponente avrebbe dovuto portare a termine “*prima dell’inizio dei lavori*”.

Le predette prescrizioni hanno a che fare con questioni strettamente correlate alla tutela della salute e sicurezza pubblica, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico, culturale e archeologico e prevedono il coinvolgimento di MATTM, MIBACT, ARPA Umbria, ARPA Lazio, ISPRA e Autorità di Bacino, chiamate anche a verificarne il rispetto, come specificato dettagliatamente nel decreto MATTM 59/2019 (*cfr.* all. 14 ricorso per motivi aggiunti, pagg. 14 e ss.).

Le prescrizioni da ottemperare prima dell’inizio dei lavori sono anche le più delicate avendo ad oggetto, tra le altre cose, la realizzazione di una rete di monitoraggio microsismico da attivare almeno 1 anno prima dell’avvio delle attività.

Ebbene, ad oggi ITW&LKW non ha ancora ottemperato alle predette prescrizioni.

Nella pagina web del MATTM dedicata all’impianto pilota Castel Giorgio (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1373>) risultano infatti essere state avviate dalla proponente numerose procedure di verifica di ottemperanza, conclusesi con provvedimenti direttoriali con i quali, a seguito dei pareri istruttori della CTVIA, è stata dichiarata rispettivamente:

- l’“***inadeguatezza***” della documentazione depositata da ITW-LKW spa ad avviare il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla lettera A.1 punti “*b,c,d,e,f,g,h,l,m,n,o,p*” (provvedimento direttoriale n. 18664 dell’8.8.2017, reso su parere della CTVIA 2455 del 7.7.2017; *cfr.* all. 15 al ricorso per motivi aggiunti);
- l’“***archiviazione***” del procedimento di verifica della prescrizione A.1 punto *i*), dopo che la proponente ha ritirato l’istanza avendo dichiarato di voler ottemperare soltanto “*a valle del rilascio del parte del MISE del permesso di ricerca*” (provvedimento direttoriale n. 11416 del 28.4.2016; *cfr.* all. 16 al ricorso per motivi aggiunti);

- la “***non ottemperanza***” della prescrizione di cui alla lettera A.4, punto a) (provvedimento direttoriale n. 454 del 20.12.2016, reso su parere CTVIA n. 2256 del 2.12.2016 e provvedimento direttoriale n. 16187 del 10.7.2017, reso su parere CTVIA n. 2433 del 16.6.2017; *cfr.* all. 17 al ricorso per motivi aggiunti).

Da ultimo, ITW&LKW ha avviato nel giugno scorso una nuova procedura di verifica di ottemperanza rispetto ad alcune delle prescrizioni di cui al decreto 59/2015, sulla quale a quanto consta il MATTM non si è ancora pronunciato (*cfr.* documenti 6 e 7 depositati il 2 dicembre 2020).

Tutto quanto precede per ribadire l'illegittimità del decreto 31.3.2020 con il quale il MISE, di concerto con il MATTM, ha rilasciato a ITW&LKW il permesso di ricerca che le consente di iniziare i lavori per la realizzazione dell'impianto, nonostante il giudizio di compatibilità ambientale (atto presupposto) non abbia più alcuna efficacia, e senza che la società abbia ancora ottemperato alle prescrizioni ivi contenute, cosa che sarebbe dovuta avvenire un anno prima dell'inizio dei lavori (inizio lavori che, per inciso, si ricorda ITW&LKW con una SCIA depositata presso il Comune di Castel Giorgio nell'aprile 2020 ha già dichiarato, salvo poi rinunciare alla pratica affermando di poter realizzare l'impianto in qualsiasi momento senza alcuna necessità di passare attraverso il Comune).

4. Ancora sulle eccezioni d'incompetenza del TAR Lazio e d'inammissibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere

Quanto alle numerose eccezioni preliminari sollevate da ITW&LKW, si rinvia alla memoria dell'8 ottobre 2020, nella quale se n'è dimostrata con ricchezza di argomentazioni la manifesta infondatezza.

Con riferimento in particolare alle eccezioni d'incompetenza del TAR per il Lazio e di inammissibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere dei Comuni, *ad abundantiam* vale la pena di precisare ulteriormente quanto segue.

Si è dimostrato, nella ridetta memoria dell'8 ottobre 2020 (anche grazie all'ausilio di elaborazioni grafiche riportate nel corpo del testo e di una serie di relazioni tecniche, oltre che di documenti provenienti dalla stessa ITW&LKW), come gli effetti dell'opera non rimarranno confinati nella Regione Umbria ma andranno anzi, paradossalmente, ad incidere prevalentemente sulla Regione Lazio (con conseguente competenza del TAR per il Lazio, in ossequio al criterio generale di cui all'art. 13 co. 1 cpa, applicabile in tutti i casi in cui gli effetti del provvedimento impugnato non siano limitati ad una sola regione).

La circostanza è dimostrata anche dalla relazione tecnica depositata da ITW&LKW nel procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA avviato nel giugno 2020, menzionato nel punto che precede (documento n. 7 depositato il 2 dicembre 2020).

La relazione è dedicata alla prescrizione A.1 lettera l) di cui al decreto VIA 59/2015, del seguente testuale tenore: *“Eseguire il monitoraggio delle acque di falda con scadenza almeno trimestrale a partire da 6 mesi prima dell'inizio dei lavori sino ad almeno un anno dopo l'entrata in funzione della centrale”*). *Data l'importanza del sistema acquifero vulsino per l'approvvigionamento idropotabile dell'area orvietana, il monitoraggio dovrà : - Essere esteso a tutti i punti di captazione individuati nell'area (pozzi e sorgenti); - Misurare tutti i parametri previsti alle parti B e C dell'allegato 1 al D.Lgs 31 del 02/02/2001”*.

La prescrizione, in sé, ci dice chiaramente che l'acquifero vulsino è la fonte di approvvigionamento di acqua potabile non solo per l'area laziale, come è ovvio, ma anche per quella orvietana, ciò che significa che gli impatti dell'impianto denunciati nel presente giudizio ricadranno sia sui Comuni ricorrenti laziali che su quelli umbri.

La relazione di ITW & LKW conferma la circostanza, riportando alla pag. 4 una carta idrogeologica del sistema Vulsino con sovrapposti i pozzi di produzione e reiniezione dell'impianto (identificati con il prefisso “CG” posto prima del numero), nella quale è possibile vedere chiaramente che i pozzi devianti andranno ad impattare esattamente sull'acquifero in corrispondenza dello spartiacque idrografico principale tra il bacino del Fiume Paglia e quello del Fiume Marta (linea ideale che subisce peraltro sensibili

variazioni di posizione durante l'anno), acquifero che, tramite le proprie diramazioni, raggiunge sia il Lago di Bolsena che tutta l'area umbra, fino ad arrivare ad Orvieto, Castel Viscardo e Allerona (cfr. documento n. 7 depositato il 2 dicembre 2020).

L'immagine è talmente chiara che merita di essere riportata nel corpo della presente memoria, sia in esteso che in formato ingrandito sul particolare dei pozzi:

IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO CASTEL GIORGIO PRESCRIZIONE VIA A.1 I)				Pag 3 di 25			
Richiedente: ITW LKW Geotermia Italia SpA	Revisioni		File:	GEOTECNA studio associato Viale Venere, 57 - 05018 orvieto (tr) Tel +39 0763 344669 e.mail geotecna.studioassociato@virgilio.it			
	0		04620B01		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr> <td style="text-align: center;">F.</td> <td style="text-align: center;">F.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F.</td> <td style="text-align: center;">F.</td> </tr> </table>	F.	F.
F.	F.						
F.	F.						





Figura 2: Carta Idrogeologica del sistema Vulsino interna alla Regione Umbria- Semplificata

Relazione	Commessa :	04620	Data:	Giugno 2020
-----------	------------	-------	-------	-------------



Con ciò è ulteriormente dimostrato, da una parte, che gli effetti dell'impianto andranno inevitabilmente a ricadere sulle due regioni, con conseguente competenza del TAR per il Lazio e, dall'altra, che sono legittimati a proporre i ricorsi in discussione ed hanno pieno interesse alla decisione non solo il Comune di Castel Giorgio, ma anche gli altri Comuni ricorrenti, i quali attingono tutti dalla falda idropotabile interessata dalle attività dell'impianto. Sotto altro profilo, occorre ricordare che tutti i Comuni ricorrenti - sia laziali che

umbri - sono collocati sulle faglie sismiche, sia superficiali che profonde, che saranno stimulate dall'attività dell'impianto per tutti i motivi spiegati in narrativa.

P.Q.M.

S'insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Con osservanza.

Orbetello-Roma, 11 dicembre 2020

Avv. Michele Greco

Avv. Michele Lioi